



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Carbone Prosperetti	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 17 settembre 2013;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 28 del 5 luglio 2013 con la quale il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di TEMPIO PAUSANIA;

Visto il decreto di assegnazione del 17 settembre 2013 con il quale il Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della

predetta richiesta di parere;

Vista l'ordinanza n.21/2013 del 13.9.2013, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di TEMPIO PAUSANIA ha formulato per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere in materia di spese per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ai sensi della Legge 12 febbraio 1958 n.126 e del D.L. Lgt 1 settembre 1918 n.1446.

Osservato, infatti, che l'art.9, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, prevede il divieto per gli enti locali *"...di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione"*, il Comune di Tempio Pausania chiede: 1) se sia inibita oppure no l'istituzione di tali consorzi di strade vicinali con manifestazione di volontà diretta di questo Ente; 2) Se nel caso in cui fosse inibita l'istituzione, l'Ente è comunque tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ai sensi del D.L. Lgt 1 settembre 1918 n.1446; 3) nel caso in cui l'ente sia tenuto comunque a concorrere nelle suddette spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali, con quali modalità e condizioni vi debba provvedere.

.

C O N S I D E R A T O

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8 cit. legge n.

131 del 2003 dal Sindaco del Comune di TEMPIO PAUSANIA ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Il quesito è altresì ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, essendo relativo alla corretta gestione delle spese e del bilancio comunale, attenendo dunque alla materia della contabilità pubblica.

3. Nel merito la Sezione condivide le indicazioni già fatte proprie in materia dalla deliberazione n.140 del 7.11.2008 della Sezione Regionale di controllo del Veneto, richiamata dal Consiglio delle Autonomie Locali, la quale offre il corretto inquadramento dei consorzi per la gestione delle strade vicinali e degli obblighi di legge incombenti sulle amministrazioni locali ai fini della manutenzione, sistemazione e ricostruzione di tali strade soggette all'uso pubblico.

4. Nell'invitare l'amministrazione richiedente a prendere visione ed esaminare tale deliberazione, la Sezione osserva che la costituzione – obbligatoria per legge – dei consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette all'uso pubblico ai sensi della Legge 12 febbraio 1958 n.126 e del D.L. Lgt 1 settembre 1918 n.1446, non rientra tra i casi di divieto indicati testualmente dal citato d.l. 95/2012.

5. Tutto ciò premesso, la Sezione

D E L I B E R A

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di TEMPIO PAUSANIA, al Segretario del Comune di TEMPIO PAUSANIA, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali,

all'Assessore Regionale agli Enti Locali, al Direttore Generale dell'Assessorato agli Enti Locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 17 settembre 2013.

Il Magistrato Relatore

(Roberto Angioni)

IL PRESIDENTE

(Anna Maria Carbone Prosperetti)

Depositata in Segreteria in data 18 settembre 2013

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)